

zione è le suppliche, che devono esser portate al Gran Consiglio per esaminar-  
 di pro- clamar' i le frà essi potendo strasciarle, se non  
 Magistra ti ed i pa sono secondo le forme; Di concedere  
 re nel re privilegi, ed esenzioni, Di dar giu-  
 gran Con dicialle parti, quando vi è contesa di  
 seggio ginridizione, ad in fine di risolvere  
 se si deve ragunare fuori dell' ordi-  
 nerio il Consiglio. Le funzioni pu-  
 bliche sono di presiedere a tutti li  
 Consigli, e di riferirai, di mandare  
 nell' interregno gli ordini necessari  
 a Podestà Capitani delle Armi. Pro-  
 viditori di Terra, e di Mare, ed a  
 tutti gli Vfficiali della Republica.

Quando i parenti litigano gli vni  
 contro gli altri, e che domandono  
 altri giudici, che gli ordinari, egli  
 è in potere del Doge, e de' Consi-  
 glieri di darne loro', i quali in virtù  
 della loro Commissione, confermata  
 dal Gran Consiglio sentenziano defi-  
 nitivamente. E ciò si alsiama in Ve-  
 nezia, deligar' vna causa. Mà questa  
 grazia, che risparmia vn' infinità di  
 spese, e soura tutto li Caratti, non  
 si concede che à persone della pri-  
 ma